

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PIRO**

Presentata il 9 ottobre 1985

Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici
e attitudinali per il conseguimento della patente di guida

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le modifiche funzionali che la tecnologia consente per superare gli *handicap* fisici comportano l'adeguamento delle attuali limitazioni previste per la concessione della patente di guida agli handicappati. Le proposte di modifica che si presentano sono volte a parificare le condizioni di concessione della patente alle disposizioni tecniche vigenti nei paesi comunitari.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto conto anche dell'uso cui essi sono destinati.

Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcoliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni.

ART. 2.

Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali che risultino invalidanti alla luce di accertamenti specialistici.

Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

L'efficienza degli arti deve essere valutata con l'uso di apparecchi di protesi.

ART. 3.

Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche, somatiche o funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, le quali non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi consentendo la guida di veicoli particolari con comandi automatici o servoassistiti già omologati dal Ministero dei trasporti, possono conseguire la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e B.

Le minorazioni anatomiche o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi sono così classificate:

a) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avanbraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;

b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avanbraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica descritta alla lettera a);

c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con in-

tegrità funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale;

d) perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;

e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione della coxo-femorale, oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta. I soggetti che rientrano nelle precedenti classificazioni otterranno il rilascio della patente di categoria *B* con veicoli adattati in relazione alle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare la circolare del Ministro dei trasporti n. 63/1962 del 19 settembre 1962.

ART. 4.

Coloro che presentino minorazioni di cui all'articolo 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* in entrambi gli arti superiori o in più di due arti oppure coloro che presentino coesistenza di minorazioni che interessano la vista e l'udito, l'udito e gli arti, la vista e gli arti, la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico, la rigidità del collo, gli arti e la rigidità del collo, la conformazione e lo sviluppo somatico e la rigidità del collo, possono conseguire il permesso temporaneo di guida e la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *B*, adattati in relazione alla loro infermità. Costoro, dopo che in sede di visita medica provinciale

ne sia stata stabilita l'idoneità psichica, sono autorizzati ad esercitarsi alla guida in luoghi chiusi ed esclusi al traffico dei veicoli; successivamente, sono sottoposti ad una prova pratica di guida tendente ad accertare, in particolare, se le modifiche apportate al veicolo e la pratica acquisita col veicolo stesso in area chiusa siano tali da integrare le caratteristiche dell'individuo e consentire il rilascio, da prima, del foglio rosa con abilitazione ad esercitarsi nel traffico e successivamente della patente di guida della categoria *B*.

Il rilascio di patente della categoria *B* per la guida di motocicli particolarmente adattati è ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non più grave di quelle di cui alla lettera *e*) del precedente secondo comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli arti.

ART. 5.

La patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *F* è soppressa.